



Ministero del Lavoro
della Previdenza Sociale

Al SIG. MARINO PIZZIRANI
Rappresentante C.I.S.L.
MODENA

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

MODENA - Via Traversa, 63

Prot. N. 10595 Allegati

Risposta al f. N. 2

del

OGGETTO: Applicazione art. 12 Legge 30.4.69,
n. 153.

Si trasmette copia del verbale della riunione svoltasi l'1 luglio u.s. presso questo Ispettorato, in ordine agli adempimenti contributivi delle aziende esercenti commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE
(Dr. Angelo Cinque)

All.: n. 1

AC/vl /m



VERBALE DELLA RIUNIONE tenuta presso la sede dell'ISPETTORATO PROV.LE del LAVORO di MODENA in data 1.7.69 per l'esame dell'art. 12 della legge 30.4.69, n.153, in relazione alla maggiorazione retributiva corrisposta dalle aziende ortofrutticole ai propri dipendenti.

Il giorno 1.7.69; alle ore 11, presso la sede dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Modena, Via Tiraboschi, 63, sono convenuti i Signori:

- Dr. Angelo CINQUE - Capo Ispettorato Prov.le del Lavoro di Modena;
 - Dr. Alberto MERLINI - Direttore I.N.P.S. di Modena;
 - Dr. Giuseppe LAGHI - Direttore I.N.A.M. - Modena;
 - Dr. Giorgio ROCCATO - Funzionario I.N.A.M. - Modena;
 - Rag. Aurelio FACCHINI - Vice Direttore I.N.A.I.L. - Modena;
 - Sig. Marino PIZZIRANI - Rappresentante C.I.S.L.;
 - Sig.ra Maria GUERRA - " C.G.I.L.;
 - Comm. Dante NEBUTTINI - " Ass. Commercianti;
 - Dr. Maurizio ROSANO - Segretario Ispettorato Prov.le del Lavoro;
- per esaminare i problemi relativi all'applicazione dell'art. 12 della legge 30.4.69, n. 153, con particolare riferimento alle aziende ortofrutticole.

OGGETTO

Aprè la discussione il Dr. Angelo CINQUE che espone brevemente i termini della questione.

In base all'Accordo Nazionale del 9.7.68 per il personale stagionale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, ai lavoratori del settore viene corrisposta una maggiorazione del 27% (elevata al 30% a decorrere dall'1.6.69) sulla retribuzione globale, per festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia, indennità per ferie, di anzianità e indennità sostitutiva di preavviso.

La percentuale di detta maggiorazione da assoggettare a contribuzione veniva fissata nell'8% dall'Accordo Provinciale del 26.7.68, integrativa di quello nazionale.

Successivamente con circolare ministeriale del 30.4.69 diretta alla Dir.Gen. dell'I.N.P.S. e alla Confederazione Gen. Italiana del

./.

0a | A\} aae\O\} d a\} |
O\} & { ^\} d A\} A\} cae\} A\} a\} | | ca\} ^\} a\} | } d aae\} a\} ^\} a\}



Commercio la quota da assoggettarre a contributo è stata fissata nella misura del 13% a decorrere dall'1.1.69.

In data 1.5.69, con l'entrata in vigore della legge n. 153, che detta nuove norme per la determinazione della base imponibile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, sulla base dell'art. 12 della legge in questione, l'unica componente della predetta maggiorazione che risulta esclusa dalla contribuzione è costituita dall'indennità di anzianità. Si rende, pertanto, necessario stabilirne l'importo, al fine di poter assoggettarre a contributo la rimanente quota.

Ciò premesso, il Dr. CINQUE invita i convenuti a manifestare il proprio parere al riguardo.

La rappresentante della Camera del Lavoro, premesse che la menzionata circolare ministeriale è, ormai, da ritenere superata dalla nuova disciplina in materia contributiva, afferma l'opportunità di determinare, in sede locale, l'aliquota imputabile a indennità di anzianità, onde evitare rinvii nel pagamento dei contributi, che potrebbero ripercuotersi negativamente sui trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

Dello stesso avviso si dichiara il rappresentante della C.I.S.L., il quale, richiamando l'art. 5 della legge 18.4.62, n. 230, che estende ai lavoratori con contratto a termine ogni trattamento in atto previsto dai contratti collettivi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, propone di far ricorso, ai fini della determinazione dell'anzidetta aliquota, al contratto collettivo delle aziende commerciali.

Precisa, inoltre, che potrà procedersi a eventuale congruaglio a seguito di determinazione definitiva della misura dell'indennità di anzianità.

Il Direttore dell'I.N.P.S. dichiara di non aver ancora avuto istruzioni in merito e auspica che la questione trovi sollecita soluzione.

Il Direttore dell'I.N.A.M. sottolinea l'opportunità di pervenire ad un sollecito accordo, anche in sede locale, onde evitare lunghi rinvii e conseguenti recuperi che si rifletterebbero negativamente

./.

0a | A\} aae\O\} daf
O\ & { ^\} d A\ ^\ ^\ caef\ /aaef\ [| caef\ a\ ^\ | aef\ } d caeze a } ^\ fa

MODULARIO
Lavoro e Prev. Soc. 527



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

Al
sull'attività degli enti Previdenziali.
Il rappresentante dell'Associazione Commercianti non concorda sull'opportunità di fissare, in sede locale, la misura dell'indennità e propone di soprassedere, in attesa di una soluzione in sede nazionale, o quantomeno regionale, della questione.

Prot. N.º

Allegati

Risposta al f.º N.º

del
OGGETTO
suo avviso, la determinazione in sede provinciale dell'anzidetta indennità potrebbe creare sperequazioni fra le aziende ortofrutticole di diverse provincie, con riflessi negativi sulle possibilità competitive di quelle di Modena.

Viene, pertanto, deciso che i singoli convenuti interesseranno i propri organi centrali per addivenire ad una soluzione del problema, il più possibile sollecita, in modo da assicurare il rispetto delle vigenti Norme di legge nel corso della corrente campagna ortofrutticola, in modo da evitare riflessi negativi per tutti gli Organismi interessati al problema, nel caso che si dovesse necessariamente ricorrere a tardive operazioni di conguaglio.

IL SEGRETARIO

M. M. M.

CISL

Archivio Storico
Portale della Controinformazione